



# Comune di Castiglione Cosentino

PROVINCIA DI COSENZA

Piazza Vittorio Veneto, 16 – CAP 87040 - Tel 0984.442007/442775 – Fax 0984.442185

[www.comune.castiglionecosentino.cs.it](http://www.comune.castiglionecosentino.cs.it) - [castiglionecosentino@postecert.it](mailto:castiglionecosentino@postecert.it) - [castiglionecosentino@libero.it](mailto:castiglionecosentino@libero.it)

Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE	ORIGINALE	COPIA
	N° 7 del 27-04-2023	
OGGETTO:	Imposta Municipale Propria IMU– Conferma Aliquote e Detrazioni - Anno 2023.	

L'Anno **DUEMILAVENTITRE** addì **VENTISETTE** del mese di **APRILE** alle ore **17,45** nella Sala delle Adunanze Consiliari, convocato con l'osservanza delle formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

La seduta è pubblica, in sessione **ORDINARIA** ed in **1°** Convocazione.

All'appello nominale risultano presenti:

N°	CONSIGLIERI	SI	NO
1	Salvatore Magarò	X	
2	Francesco Antonio Greco	X	
3	Valentina Nigro	X	
4	Francesco Maria Alberto	X	
5	Michele Gaetano Preite	X	
6	Fortunato Lio	X	
7	Mario Fortino	X	
8	Alessia Primavera	X	
9	Dora Lio		X
10	Francesco Librandi	X	
11	Antonio Russo	X	

Presenti	<b>10</b>	Assenti	<b>1</b>
----------	-----------	---------	----------

Assume la Presidenza il **Sig. Preite Michele Gaetano**.

Partecipa il Segretario Comunale, in servizio di supplenza a scavalco, **Dott. Pietro Manna**.

Assiste il Revisore dei Conti : //

Consigliere Anziano è il Sig. \_\_\_\_\_//\_\_\_\_\_//\_\_\_\_\_

Vengono nominati Scrutatori i Sigg. 1) \_\_\_\_\_/\_\_\_\_ 2) \_\_\_\_\_/\_\_\_\_ 3) \_\_\_\_\_/\_\_\_\_

Constatata la presenza del numero legale degli intervenuti, il Presidente invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

**Si dà atto del rispetto dei D.P.I. e delle misure antivirus COVID 19.**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESENTI: 10 - VOTANTI: 10

Illustra il presente punto all'O.d.G. il Responsabile Settore Amministrativo-Tributi Dott. Antonio Maletta e dà lettura della proposta di deliberazione prot. 2901/27-03-2023 e degli atti allegati e, dice che le aliquote IMU anno 2023 rimangono immutate rispetto all'esercizio finanziario 2022.

PREMESSO CHE:

- la Legge 27/12/2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha attuato l'unificazione IMU -TASI, cioè l'assorbimento della TASI nell'IMU definendo un nuovo assetto del tributo immobiliare e quindi, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'IMU è disciplinata dalle disposizioni di cui all'art. 1, commi da 739 a 783, della medesima Legge n. 160;

- l'art. 1, comma 780 della stessa L. 160/2019 dispone, a decorrere dall'anno 2020, l'abrogazione delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente a quelle riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando la parte riguardante la TARI;

- pertanto, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e l'IMU è oggi disciplinata dalla L. 160/2019;

ATTESO CHE, per quanto riguarda le aliquote, l'art. 1 della Legge n. 160/2019 dispone:

**1-comma 748** "l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento"

**2-comma 749** "dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, €200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616";

**3- comma 750** "l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento"

**4- comma 751** "fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finchè permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU"

**5-comma 752** "l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino allo 1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento",

**6- comma 753** "per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino allo 1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento";

**7- comma 754** "per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino allo 1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento";

**8- comma 755** "a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento";

**9- comma 756** “ a decorrere dall’anno 2021, i comuni, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato”;

**10- comma 757** “in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all’applicazione disponibile nel portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze del prospetto delle aliquote”;

VISTA la deliberazione di C.C. n.23 del 31/10/2020 con la quale è stato approvato il Regolamento per l’applicazione della Nuova IMU;

ATTESO che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l’approvazione delle aliquote della nuova IMU rientra nelle competenze del consiglio comunale;

VISTA la precedente deliberazione di C.C. n. 11 del 30/05/2022 con la quale l’Ente ha provveduto a fissare per l’anno 2022 le aliquote e le detrazioni delle imposte IMU e ssmm. di cui alla deliberazione di C.C. n° 16/29-06-2022;

VISTO l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

VISTO, inoltre, l’art. 193 comma 3 del TUEL, così come modificato dall’art. 74, comma 1, n.35 lett. c) , D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118, aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. a) D.Lgs 10 agosto 2014 n. 126, per il quale per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, l’ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 31 luglio di ogni anno, termine di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio;

DATO ATTO che si intendono confermare per l’anno 2023 le aliquote approvate per l’anno 2022;

PRESO ATTO che la Risoluzione n.1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, ha dichiarato che l’obbligo di compilazione del prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà solo in seguito all’adozione del decreto di cui al comma 756;

VERIFICATO che ad oggi il decreto di cui al comma 756 non è stato ancora emanato, né risulta disponibile nel Portale del federalismo fiscale il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757;

ATTESO CHE, ai sensi del comma 767, dell’art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l’anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze;

VISTI, inoltre:

- l’articolo unico del D.M. Ministero dell’Interno 13 dicembre 2022 (pubblicato in G.U. 19 dicembre 2022, n. 295) che differisce al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, autorizzando contestualmente l’esercizio provvisorio sino a quella data;

- l’art. 1, c. 775, L. 29 dicembre 2022, n. 197: “775. In via eccezionale e limitatamente all’anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l’applicazione della quota libera dell’avanzo, accertato con l’approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023.”;

VISTO il D. M. I. del 19-04-2023 che ha fissato i termini del BP 2023-2025 – Anno 2023 al 31-05-2023;

RICHIAMATO, altresì, l’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall’art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019;

VISTA la deliberazione di G.C. n° 9/26-01-2023 ad oggetto: “Imposta IMU - Designazione del Funzionario Responsabile”;

VISTO il D. Lgs. 267/00 e ss.mm.;  
VISTA la L.197/2022 (Legge di Bilancio 2023);  
RITENUTO dover provvedere in merito;  
VISTI gli atti d'Ufficio;

VISTO il parere favorevole sulla regolarità tecnico/amministrativa del Responsabile Settore Amministrativo/Tributi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm. attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, nonché il parere favorevole sulla regolarità contabile del Responsabile Settore Economico/Finanziario;

VISTO il Parere favorevole dell'Organo di Revisione contabile Prot. 3803/20-04-2023 giusto Verbale n° 21/19-04-2023, espresso ai sensi del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.;

Sentiti gli interventi.

VISTO lo Statuto Comunale.

VISTO il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

PRESENTI: 10 - VOTANTI: 10.

Con Voti favorevoli ed unanimi: 10, espressi per alzata di mano,

## DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

**Di APPROVARE**, nel senso di **CONFERMARE**, per l'anno 2023, le aliquote dell'IMPOSTA MUNICIPALE PRORIA (IMU), disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, per come di seguito riportate:

	Aliquota	Percentuale
<b>Abitazione Principale e pertinenze Categorie Catastali A1-A8-A9</b>	<b>5,50</b>	<b>Per mille</b>
<b>IACP E ENTI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA</b>	<b>10,60</b>	<b>Per mille</b>
<b>Altri Fabbricati Cat. A-B-C, compresi gli immobili concessi in comodato Gratuito</b>	<b>9,60</b>	<b>Per mille</b>
<b>Fabbricati Cat. D</b>	<b>10,60</b>	<b>Per mille</b>
<b>Fabbricati Cat. D10</b>	<b>1,00</b>	<b>Per mille</b>
<b>Aree Fabbricabili</b>	<b>6,50</b>	<b>Per mille</b>
<b>Fabbricati MERCE</b>	<b>esenti</b>	

**Per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale** del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **€. 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

La riduzione dell'imposta per i pensionati residenti all'estero con pensione maturata in convenzione internazionale con l'Italia torna ad essere pari al 50% per come previsto dalla Legge di bilancio 2023;

*All'articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente i casi di esenzione dall'imposta municipale propria, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:*  
*« g-bis) gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma [reato di violazione di domicilio], o 633 [invasione di terreni o edifici] del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.*

**Di PUBBLICARE** copia della presente deliberazione sul sito istituzionale dell'Ente, almeno trenta giorni prima della data di versamento;

**Di TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dall'esecutività della presente deliberazione e comunque entro e non oltre il 14 ottobre (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, comma 12, del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) e dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013.;

**Di RIMETTERE** il presente atto al Responsabile Settore Amministrativo-Tributi, quale RUP, al Responsabile Settore Economico/Finanziario e al Revisore dei Conti, per quanto di competenza;

**Di PUBBLICARE** il presente atto sul sito web comunale – Amministrazione Trasparente Sez. Bilancio.-

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Pietro Manna

IL Presidente Consiglio Com.le  
F.to Sig. Michele Gaetano Preite

---

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta ai sensi del D. Lgs n. 267/00, che la presente:

- E' STATA AFFISSA all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi a partire dal 15-05-2023 prot. N° 4432 Reg. Pub. N° 19

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to D.ssa D. Mungo

---

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- perché dichiarata immediatamente eseguibile;
- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to D.ssa D. Mungo